

ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 53, comma 2)

Prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione d'emergenza

1. La movimentazione di pollame o altri volatili in cattività, vaccinati secondo quanto disposto dall'articolo 53, e la movimentazione dei relativi prodotti avvengono secondo le modalità di cui ai punti da 3 a 8 conformemente al manuale diagnostico.

2. I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattività, uova o carni di pollame nel contesto del presente allegato sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o più operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48.

3. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova devono:

1) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

2) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dal Ministero;

3) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

4) essere rintracciabili nell'incubatoio;

b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:

1) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero, oppure

2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) i pulcini di un giorno:

1) devono essere nati da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

2) devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

1) essere stati regolarmente vaccinati contro l'Influenza aviaria, laddove lo preveda il programma di vaccinazione;

2) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

3) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

e) il pollame da macello deve:

1) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;


2) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

4. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) le uova da cova devono:



- 1) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
 - 2) essere rintracciabili nell'incubatoio;
- b) le uova sono trasportate:
- 1) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero, oppure
 - 2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
- d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:
- 1) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
 - 2) essere vaccinati nell'azienda di destinazione, laddove ciò sia previsto dal programma di vaccinazione;
- e) il pollame da macello è inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.
5. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le uova da cova devono:
- 1) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;
 - 2) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dal Ministero;
 - 3) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
 - 4) essere rintracciabili nell'incubatoio;
- b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:
- 1) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero, oppure
 - 2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) i pulcini di un giorno devono:
- 1) non essere vaccinati;
 - 2) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 2, lettera a), al punto 3, lettera a) o al punto 4, lettera a);
 - 3) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
- d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:
- 1) non essere stati vaccinati;
 - 2) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;
 - 3) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
- e) il pollame da macello deve:
- 1) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;
 - 2) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.



6. Alle carni ottenute da pollame tenuto nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto concerne le carni ottenute da animali vaccinati, il pollame deve:

1) essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA;

2) essere stato sottoposto a ispezioni e ad esami risultati negativi conformemente al manuale diagnostico;

3) essere stato sottoposto a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico e, se opportuno, i volatili sentinella presenti nell'azienda devono essere stati esaminati dal veterinario ufficiale;

4) essere stato inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata;

b) per quanto concerne le carni ottenute da pollame non vaccinato che viene inviato alla macellazione, il pollame è sottoposto a controlli conformemente al manuale diagnostico.

7. Il Servizio veterinario della ASL competente può autorizzare l'uscita dalle aziende di carcasse o di uova ai fini della loro distruzione.

8. La movimentazione delle uova confezionate e delle carni di pollame macellato conformemente al presente allegato non è soggetta a ulteriori limitazioni.

9. La movimentazione del pollame (inclusi i pulcini di un giorno) o di altri volatili in cattività a partire dal territorio dell'area di vaccinazione verso il territorio nazionale e comunitario è proibita dall'inizio della vaccinazione d'emergenza sino all'approvazione del piano di vaccinazione di emergenza ai sensi dell'articolo 53 e fatta salva qualsiasi ulteriore misura comunitaria, salvo se autorizzata dalla regione o provincia autonoma, sentito il Ministero, o dallo Stato membro ricevente.

